



N. 2082/06 Reg. Sent.

N. 142/2002 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
(Sezione II)  
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti R.G. n. 142/2002 proposto dalla società LINDOS S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Giannuzzo Corazza, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Decio e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Hoepli 3

contro

il Comune di Segrate, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Visconti di Modrone 6

nonché contro

la sig.ra Claudia Brinkmann, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Quadri e Pietro Quadri e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, via S. Tecla 5

e nei confronti

della società TECNOS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dr. Rino Gammino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Bazzani e Jacopo Recla e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, via Visconti di Modrone 12

nonché nei confronti

del dott. Rino Gammino, non costituitosi in giudizio

a) con il ricorso originario

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Segrate n. 142 del 22 ottobre 2001, recante l'approvazione, ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. e) e 6 della l.r. n. 23/1997, del Piano di lottizzazione in variante al P.R.G. vigente presentato dalla sig.ra Claudia Brinkmann per la costruzione di nove villette unifamiliari, nonché di ogni atto consequenziale, presupposto e/o connesso, in particolare della relazione accompagnatoria alla delibera di approvazione, a firma del dirigente del Settore Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica – SIT del Comune di Segrate, datata 24 settembre 2001

e per la condanna

della Pubblica Amministrazione responsabile al risarcimento del danno

b) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 aprile 2004

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della concessione edilizia n. 36/02, rilasciata dal Comune di Segrate alla sig.ra Brinkmann in data 2 dicembre 2002, avente ad oggetto le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 6 della convenzione urbanistica relativa al Piano di lottizzazione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 142/2001;

- della nota del Comune di Segrate, Direzione Territorio, prot. n. 61884 del 23 dicembre 2003, recante concessione di proroga di tre mesi a far data dal 2 dicembre 2003 per l'inizio dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 36/2002;

- del provvedimento a firma del dirigente del Settore Territorio del Comune di Segrate prot. n. 45704 del 19 febbraio 2004, recante autorizzazione alla voltura della concessione edilizia n. 36/2002 in favore del dr. Rino Gammino, nella sua qualità di Amministratore unico della società TECNOS S.r.l.;

- di ogni atto consequenziale, presupposto e/o connesso  
e per la condanna  
della Pubblica Amministrazione responsabile al risarcimento del danno

c) con il ricorso per motivi aggiunti depositato l'8 luglio 2004  
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del silenzio mantenuto dal Comune di Segrate in ordine all'atto di significazione e diffida notificatogli il 31 maggio 2004, con il quale la ricorrente ha invitato il predetto Comune ad inibire alla TECNOS S.r.l. di dar corso alle opere di cui alla D.I.A. presentata dalla predetta società in data 22 marzo 2004 (prot. n. 14044) per la realizzazione di tre villette unifamiliari nell'area in fregio alla via Gran Sasso, ricomprese nel P.E. n. 3bis;

- del predetto titolo abilitativo (D.I.A.) conseguito dalla TECNOS S.r.l., nonché di ogni atto consequenziale, presupposto e/o connesso  
e per la condanna  
della Pubblica Amministrazione responsabile al risarcimento del danno

d) con i motivi aggiunti depositati il 13 ottobre 2004  
per l'annullamento  
degli atti impugnati con il ricorso originario e con i precedenti atti di motivi aggiunti  
e per la condanna  
della Pubblica Amministrazione responsabile al risarcimento del danno

VISTO il ricorso con i relativi allegati;  
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Segrate, nonché della sig.ra Claudia Brinkmann e della società TECNOS S.r.l.;

VISTI i motivi aggiunti depositati il 16 aprile 2004, l'8 luglio 2004 ed il 13 ottobre 2004;

VISTE le domande di sospensione degli atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 16 aprile 2004 e degli atti impugnati con i motivi aggiunti depositati l'8 luglio 2004, nonché l'istanza autonoma di sospensiva depositata il 9 luglio 2004;

VISTE le ordinanze cautelari nn. 1190/04 del 5 maggio 2004 e 1961/04 del 21 luglio 2004;

VISTE le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle proprie difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 29 giugno 2006, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

La società LINDOS S.r.l. espone di essere proprietaria, nel territorio del Comune di Segrate, di un'area classificata dal vigente P.R.G. come "zona agricola E", disciplinata dall'art. 21

delle N.T.A. e catastalmente individuata al foglio n. 5, mappali nn. 8, 146, 148 e 149 del N.C.E.T..

In data 15 maggio 2001 il Consiglio Comunale di Segrate ha adottato, con deliberazione n. 54, il Piano di lottizzazione proposto dalla sig.ra Claudia Brinkmann per la realizzazione di nove villette unifamiliari su un'area attigua a quella di proprietà della ricorrente, anch'essa classificata dal vigente P.R.G. come "zona agricola E".

La LINDOS S.r.l. presentava in data 20 luglio 2001 osservazioni alla predetta deliberazione, contestandone sotto più profili la legittimità.

Nondimeno, con deliberazione n. 142 del 22 ottobre 2001, il Consiglio Comunale di Segrate controdeduceva alle osservazioni, respingendo quella presentata dall'odierna ricorrente, e contestualmente approvava il Piano di lottizzazione in discorso.

La deliberazione n. 142 cit. è stata quindi impugnata con il ricorso indicato in epigrafe dalla LINDOS S.r.l., che ne ha chiesto l'annullamento, unitamente a tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi, per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 2, comma 2, lett. e), e 6 della l.r. n. 23/1997, eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti, sviamento ed abuso di potere, violazione della l.r. n. 93/1980 e dell'art. 28 della l. n. 1150/1942, in relazione agli artt. 18, 19 e 20 della l. n. 47/1985;

- violazione della l.r. n. 23/1997 sotto diverso profilo, eccesso di potere sotto l'aspetto della violazione delle norme di procedimento e dei principi di buona amministrazione, illogicità ed ingiustizia manifeste, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, errata valutazione dei presupposti, erroneità e carenza della motivazione;

- eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità;

- violazione degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990, eccesso di potere sotto il profilo della illogicità nonché dell'ingiustizia manifesta, violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, violazione delle norme di procedimento.

Con il ricorso originario è stata, altresì, formulata domanda di risarcimento dei danni.

Successivamente, la ricorrente, avendo notato alcuni movimenti di cantiere nell'area oggetto del Piano di lottizzazione impugnato ha appreso, dal cartello ivi esposto, che in detta area era iniziata la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Piano *de quo*, assentite con concessione edilizia n. 36/02, rilasciata alla sig.ra Brinkmann in data 2 dicembre 2002.

Ha inoltre appreso, tramite l'esperimento della procedura di accesso agli atti amministrativi, che la sig.ra Brinkmann aveva domandato la proroga del termine di inizio dei lavori previsti dalla concessione edilizia n. 36/02, e che detta proroga le era stata rilasciata dal Comune con nota prot. n. 61884 del 23 dicembre 2003.

Con un primo gruppo di motivi aggiunti di ricorso la LINDOS S.r.l. ha quindi impugnato la concessione edilizia e la proroga ora indicate, nonché il provvedimento a firma del dirigente del Settore Territorio del Comune di Segrate prot. n. 45704 del 19 febbraio 2004, recante autorizzazione alla voltura della succitata concessione edilizia n. 36/02 in favore del dr. Rino Gammino, quale Amministratore unico della TECNOS S.r.l.; in particolare la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, di tali atti, in quanto illegittimi per i seguenti motivi:

- invalidità derivata, in ragione dei molteplici vizi da cui sarebbe afflitta la deliberazione di approvazione del Piano di lottizzazione, impugnata con il ricorso originario;

- violazione dell'art. 4 della l. n. 10/1977 (ora art. 15 del d.P.R. n. 380/2001), nonché degli artt. 7 della l.r. n. 60/1977 e 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per errata valutazione

dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta;

- violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta;

- violazione dell'art. 3, punto 2) della convenzione di lottizzazione e della l. n. 55/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, travisamento.

È stata, altresì, reiterata la domanda di risarcimento dei danni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Segrate, depositando memoria con cui ha eccepito l'infondatezza sia del ricorso originario, sia del primo gruppo di motivi aggiunti, chiedendo il rigetto del gravame, previa reiezione dell'istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio, altresì, la sig.ra Claudia Brinkmann, depositando a propria volta memoria con cui ha eccepito l'infondatezza del gravame, chiedendo la reiezione di tutte le domande della ricorrente, compresa l'istanza cautelare.

Infine, si è costituita in giudizio la TECNOS S.r.l., evocata in giudizio con il primo gruppo di motivi aggiunti, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, nonché l'infondatezza delle censure dalla medesima dedotte con i suddetti motivi aggiunti in via sia di invalidità autonoma che di invalidità derivata, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda cautelare. In subordine, ha chiesto, che, nell'ipotesi di accoglimento della misura cautelare, venisse imposta alla LINDOS S.r.l. un'idonea cauzione.

Nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2004 il Collegio, in considerazione del fatto che le opere di urbanizzazione oggetto della concessione gravata erano già state in parte realizzate, ha ritenuto insussistente il *periculum in mora*, essendosi già parzialmente alterato l'assetto dei luoghi, e, pertanto, con l'ordinanza n. 1190/04 ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Successivamente la ricorrente ha notato che sull'area interessata dal Piano di lottizzazione gravato era stato apposto un nuovo cartello di cantiere, contenente gli estremi di una D.I.A. per la realizzazione di tre villette unifamiliari, presentata dalla TECNOS S.r.l. il 22 marzo 2004 e con inizio dei lavori fissato per il 17 maggio 2004.

La LINDOS S.r.l. ha pertanto notificato in data 31 maggio 2004 al Comune di Segrate atto di diffida, invitando il Comune stesso ad inibire i lavori di cui alla predetta D.I.A..

Visto, però, il silenzio serbato sul punto dall'Amministrazione e ritenuta l'illegittimità della D.I.A. della quale si discute, la ricorrente ha proposto un secondo gruppo di motivi aggiunti di ricorso, con cui ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dell'inerzia tenuta sulla sua diffida dal Comune di Segrate e della D.I.A. presentata dalla TECNOS S.r.l. il 22 marzo 2004, in quanto ambedue illegittime per i seguenti motivi:

- invalidità derivata, per i vizi che inficiano sia gli atti impugnati con il ricorso originario, sia quelli gravati con il primo gruppo di motivi aggiunti;

- eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) della l. n. 443/2001 (ora art. 22, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001), eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria;

- violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 4 e 14 del Regolamento edilizio del Comune di Segrate, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ed illogicità;

- eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto diverso ed ulteriore profilo, violazione dell'art. 4 della l.r. n. 22/1999, difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità;

- violazione dell'art. 7, comma 10, della l.r. n. 23/1997, eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto ulteriore profilo, difetto di istruttoria contraddittorietà, illogicità.

Anche con il secondo gruppo di motivi aggiunti la ricorrente ha formulato altresì domanda di risarcimento dei danni.

Inoltre, il 9 luglio 2004 ha depositato istanza autonoma di sospensiva, chiedendo altresì la sospensione della deliberazione di approvazione del Piano di lottizzazione, impugnata con il ricorso originario.

Nell'imminenza della discussione dell'istanza cautelare presentata con il secondo gruppo di motivi aggiunti, il Comune resistente e le controinteressate hanno depositato memoria.

In particolare, il Comune di Segrate ha eccepito l'infondatezza anche delle censure dedotte con i secondi motivi aggiunti, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione della nuova (duplice) istanza cautelare.

La sig.ra Brinkmann, dal canto suo, ha insistito sull'inesistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile a carico della ricorrente, riproponendo, quanto al *fumus boni juris*, le difese già formulate in relazione ai primi motivi aggiunti e chiedendo, pertanto, la reiezione di tutte le domande della ricorrente, compresa quella cautelare.

La TECNOS S.r.l., infine, ha nuovamente eccepito la carenza di interesse a ricorrere della LINDOS S.r.l., rilevando, inoltre, l'infondatezza delle doglianze formulate con il secondo gruppo di motivi aggiunti. Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda cautelare, compresa quella formulata in via autonoma ed avente ad oggetto la sospensione della deliberazione di approvazione del Piano di lottizzazione, nonché in subordine, in caso di accoglimento della misura cautelare, l'imposizione alla ricorrente di un'idonea cauzione

Nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2004 il Collegio, considerata la priorità, allo stato, dell'interesse pubblico all'integrale realizzazione del Piano di lottizzazione, entro il quale si inserivano le villette oggetto della D.I.A. impugnata, e rilevata l'assenza di un pregiudizio in danno della ricorrente, con l'ordinanza n. 1961/04 ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Infine, sulla scorta dell'accesso agli atti e documenti facenti parte della pratica relativa al Piano per l'edilizia economica e popolare denominato "2SR9" (Piano il cui comparto è stato assunto quale ambito di riferimento per applicare la procedura di variante semplificata ex l.r. n. 23 cit. alla delibera di approvazione del Piano di lottizzazione impugnato con il ricorso originario), la ricorrente ha presentato un terzo gruppo di motivi aggiunti, riproponendo la domanda di risarcimento dei danni e formulando la seguente ulteriore doglianza:

- violazione di legge per errata applicazione della l.r. n. 23/1997 sotto diverso ed ulteriore profilo, eccesso di potere per violazione delle norme di procedimento e dei principi di buona amministrazione, illogicità e ingiustizia manifeste, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, errata valutazione dei presupposti, erroneità e carenza di motivazione, contraddittorietà.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione, le parti hanno provveduto a depositare ulteriori memorie illustrative e documenti a sostegno delle rispettive posizioni.

All'udienza del 29 giugno 2006 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

## DIRITTO

Con il ricorso originario ed i tre gruppi di motivi aggiunti la società ricorrente impugna una serie di atti riguardanti il Piano di lottizzazione presentato dalla sig.ra Claudia Brinkmann

ed avente ad oggetto la costruzione di nove villette unifamiliari su un'area attigua a quella di proprietà della ricorrente stessa, nel territorio del Comune di Segrate

In particolare, con il ricorso originario si impugnano la delibera del Consiglio Comunale di Segrate n. 142 del 22 ottobre 2001, di approvazione del suddetto Piano di Lottizzazione, con la relazione di accompagnamento.

Con il primo gruppo di motivi aggiunti vengono impuginate la concessione edilizia n. 36/02, rilasciata alla sig.ra Brinkmann il 2 dicembre 2002 e riguardante le opere di urbanizzazione previste dall'art. 6 della convenzione di lottizzazione relativa al Piano di Lottizzazione di cui si discute, la nota comunale prot. n. 61884 del 23 dicembre 2003, recante proroga di tre mesi del termine per l'inizio dei lavori oggetto della succitata concessione edilizia, nonché il provvedimento comunale prot. n. 45704 del 19 febbraio 2004, di autorizzazione alla voltura della concessione edilizia n. 36/02 in favore del dott. Rino Gammino, quale amministratore unico della TECNOS S.r.l..

Con il secondo gruppo di motivi aggiunti vengono impugnati il silenzio serbato dal Comune di Segrate sull'istanza della società ricorrente di emissione del provvedimento di diffida, nei confronti della TECNOS S.r.l., a non dare corso all'intervento di cui alla D.I.A. presentata da quest'ultima il 22 marzo 2004 (prot. n. 14044), nonché la predetta D.I.A..

Infine, con il terzo gruppo di motivi aggiunti, si propongono ulteriori doglianze avverso gli atti e provvedimenti già precedentemente impugnati, alla luce della documentazione che la ricorrente ha acquisito in seguito ad istanza di accesso agli atti del procedimento relativo al Piano per l'edilizia economica e popolare denominato "2SR9".

Sia nel ricorso originario, che in tutti quelli per motivi aggiunti, viene avanzata domanda di risarcimento dei danni.

Ritiene il Collegio che tanto il ricorso originario, quanto tutti i ricorsi per motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili.

Ed invero, di fronte alle contestazioni avanzate in proposito dalle controinteressate ed in particolare dalla TECNOS S.r.l., riguardanti in particolare la carenza sia di legittimazione, sia di interesse a ricorrere in capo all'odierna ricorrente, quest'ultima ha controbattuto nella memoria depositata in vista dell'udienza pubblica del 29 giugno 2006, ponendo in evidenza gli elementi che, a suo giudizio, dimostrerebbero sia la propria legittimazione sia il proprio interesse ad agire nel ricorso *de quo*.

In particolare, siffatti elementi consisterebbero, innanzitutto, nella circostanza dell'essere la ricorrente proprietaria di aree confinanti con quelle della TECNOS S.r.l., cui si riferiscono gli atti oggetto di impugnazione.

Inoltre, e con particolare riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire, la LINDOS S.r.l. evidenzia di avere a propria volta presentato (in data 18 luglio 2002) una proposta di piano attuativo ai sensi della l.r. n. 9/1999, a tutt'oggi – dopo le varie modifiche ed integrazioni ad esso apportate sulla base delle indicazioni degli uffici comunali – non ancora sottoposta al competente organo deliberativo comunale per la sua adozione. In proposito la ricorrente analizza puntigliosamente i pregiudizi che il Piano di Lottizzazione gravato arrecherebbe al piano attuativo da essa presentato, una volta che quest'ultimo fosse approvato.

Appare, però, evidente, ad avviso del Collegio, come da siffatti elementi si possa desumere la sussistenza, in capo alla ricorrente, della legittimazione, ma non anche dell'interesse a ricorrere.

Ed invero, quanto al profilo della *vicinitas*, questo Tribunale ha già in precedenza affermato (T.A.R. Milano, Sez. II, 3 febbraio 2006, n. 202) come tale requisito valga, di per sé, ai fini dell'individuazione di una posizione differenziata in capo al ricorrente e quindi ai fini della

legittimazione dello stesso, ma non anche ai fini dell'individuazione del pregiudizio che al ricorrente medesimo deriva dal provvedimento impugnato.

In tal senso, non si condivide l'orientamento per il quale la qualifica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare, oltre alla legittimazione, anche l'interesse a ricorrere, non occorrendo, altresì, la verifica della concreta lesione di un interesse giuridicamente rilevante.

In realtà, una tale conclusione è condivisibile nei casi in cui siffatta concreta lesione sia *ictu oculi* ricavabile dalla stessa *vicinitas*, ad es. allorchè si tratti del sopralzo di un tetto da parte del controinteressato, tale da essere per sé idoneo a precludere la vista e l'aria goduta dal ricorrente. In un caso come quello in esame, invece, la suddetta verifica va necessariamente effettuata, implicando l'esito negativo di essa la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere.

A questo riguardo, ad avviso il Collegio, debbono trovare applicazione le conclusioni che la giurisprudenza ha raggiunto in materia di interesse all'impugnazione per i Comuni limitrofi a quelli in cui sono localizzate le discariche dei rifiuti, interesse che, per la giurisprudenza, non è radicato dalla mera circostanza della prossimità all'impianto da realizzare, occorrendo altresì la dimostrazione del danno che deriverebbe dall'impianto stesso (cfr., *ex pluribus*, C.d.S., Sez. V, 16 aprile 2003, n. 1948).

Del resto, si è detto che la ricorrente si sforza di dimostrare la sussistenza di un pregiudizio che ad essa deriverebbe in concreto dal Piano di lottizzazione gravato, ma gli elementi che porta a tal proposito sono tutti legati alle possibili conseguenze pregiudizievoli che da tale Piano ricadrebbero sulla proposta di piano presentata dalla ricorrente stessa: proposta che, tuttavia, non è stata ancora approvata, sicchè ogni pregiudizio a questo riguardo si presenta in termini di mera eventualità e del tutto privo dei caratteri di attualità e concretezza.

Ad analoga conclusione, poi, si deve pervenire per gli atti impugnati con i motivi aggiunti di ricorso, per i quali vieppiù si manifesta l'assenza di un pregiudizio da essi derivante in capo alla società ricorrente in termini di attualità e concretezza e non già di mera eventualità, con l'avvertenza, peraltro, che per i motivi aggiunti depositati l'8 luglio 2004 sussistono ulteriori ed autonomi motivi di inammissibilità.

In particolare, risultano inammissibili sia l'impugnazione del silenzio serbato dal Comune sull'atto di diffida notificato dalla LINDOS S.r.l. il 31 maggio 2004, trattandosi di un caso di silenzio-inadempimento, avverso il quale la tutela giurisdizionale è data a mezzo del rito speciale *ex art. 21-bis* della l. n. 1034/1971, sia l'impugnazione della D.I.A., quale atto del privato che non assume valenza provvedimentale e nei confronti del quale la tutela del terzo controinteressato ha luogo, ancora una volta, tramite il rito del silenzio (C.d.S., Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 ottobre 2005, n. 3819).

Da ultimo, va dichiarata inammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni, giacchè l'azione di risarcimento del danno è ammissibile solo ove sia coltivato tempestivamente e con successo il giudizio di annullamento dell'atto illegittimo (C.d.S., A.P., 26 marzo 2003, n. 4; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 febbraio 2006, n. 203).

In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato nel suo complesso inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara inammissibili il ricorso originario ed i motivi aggiunti.

Dichiara inammissibile, altresì, la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in €2.000,00 (duemila/00) più I.V.A. e C.P.A. come per legge, per ognuna delle parti intimata, per complessivi €6.000,00 (seimila/00), più I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 29 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione II, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

ANGELA RADESI

Presidente

DANIELE DONGIOVANNI

Referendario

PIETRO DE BERARDINIS

Ref., estensore